

TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA SEZIONE LAVORO

NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA

Procedimento: Ruolo Generale numero 801/2022
Ricorrente: Ferrara Sonia
Resistente: Ministero dell’Istruzione e del Merito
Resistente: Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
Resistente: Ufficio Scolastico VIII – Ambito Territoriale di Modena
Resistente: Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Cavazzi”
Resistente: Istituto di Istruzione Superiore “F. Corni”
Resistente: Vescia Corrado
Giudice: dott. Andrea Marangoni
Udienza: udienza di discussione del 13 giugno 2023

L’Avv. Luigi Gambacorta, procuratore costituito per la sig.ra Ferrara Sonia, si riporta integralmente al contenuto del ricorso e a tutto quanto nello stesso esposto ed argomentato.

Impugna estensivamente il contenuto della memoria difensiva prodotta agli atti di causa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalle altre parti convenute, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, e si oppone fermamente alla richiesta preliminare di integrazione del contraddittorio, rilevando l’assoluta insussistenza nella fattispecie in esame di alcuna violazione dei principi in materia di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c..

Lo scrivente difensore fa presente (producendo in allegato idonea documentazione a riprova di quanto qui di seguito esposto) che, entro il termine



assegnato dal Giudice del Lavoro nel decreto di fissazione udienza n. cronol. 2570/2022 del 27/09/2022, sono stati effettuati ben tre tentativi di notificazione del ricorso al convenuto sig. Vescia Corrado (il primo presso l'Istituto di Istruzione Superiore "G.A. Cavazzi", gli altri due presso il suo indirizzo di residenza, così come risultante dal certificato rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Fasano), tutti purtroppo rivelatisi senza esito positivo.

In ragione di tanto, l'Avv. Luigi Gambacorta chiede, *in primis*, che il Magistrato voglia dar seguito al presente procedimento soprassedendo dall'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. Vescia Corrado, dal momento che quest'ultimo è stato convenuto nel presente giudizio solo perché citato nella causa innanzi al TAR di Bologna quale soggetto controinteressato (figura non prevista quale parte in causa nel processo del lavoro ed in riferimento alla quale non è quindi ipotizzabile parlare di litisconsorzio necessario).

In tal caso pertanto, stante la natura prettamente documentale della causa, chiede che la stessa venga decisa, confidando nell'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore resosene antistatario.

In subordine, qualora l'Ill.mo Giudicante adito dovesse invece ritenere necessaria la rinotifica del ricorso nei confronti del suddetto convenuto, il sottoscritto chiede la concessione di un congruo termine per provvedere a tale incombenza.

Avv. Luigi Gambacorta
(firmato digitalmente)

